

MISURA/SOTTOMISURA : 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI**AZIONE 2: Buone pratiche di gestione forestale****1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L'azione prevede la realizzazione di buone pratiche forestali secondo criteri di gestione forestale sostenibile. Tali azioni sono state individuate e scelte tra quelle proposte nel documento nazionale "Criteri e buone pratiche di gestione forestale - Baseline per l'attuazione della misura silvoambientale".

L'azione intende promuovere l'assunzione volontaria, da parte dei proprietari forestali, di impegni silvoambientali che vanno, comunque, aldilà dei pertinenti requisiti obbligatori che sono dati dalla osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e della legge forestale regionale (LR 52/78).

L'azione mira ad incentivare particolari tipologie di impegni finalizzati alla protezione e tutela dell'ambiente forestale, che, non risultando necessari o obbligatori per i singoli proprietari, comportano un costo aggiuntivo a loro carico senza fornire alcun tipo di reddito.

Gli aiuti previsti sono intesi quindi a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di precisi impegni da parte dei beneficiari in merito alla realizzazione di specifiche operazioni e attività finalizzate alla diffusione e applicazione della gestione forestale sostenibile.

L'azione incentiva, nello specifico, il rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente (**impegno a**), il rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento (**impegno b**), la scelta e l'identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici (**impegno c**). I suddetti interventi sono meglio descritti al successivo punto 3.1.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo dell'azione è di garantire una gestione forestale che svolga un ruolo determinante nella conservazione di alcune aree a maggiore valenza naturalistica e della diversità biologica ad esse collegata. Operativamente si intendono attivare azioni concrete, identificabili e monitorabili, atte a tutelare e valorizzare le aree a maggior pregio naturalistico e a dare un contributo all'aumento della biodiversità.

Gli impegni promossi nell'ambito della presente azione hanno i seguenti obiettivi:

Impegno a "Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato": consentire una maggiore copertura del suolo, la disetaneizzazione e l'incremento della biodiversità forestale, una maggiore stabilità ecologica del soprassuolo nel lungo periodo, maggiori garanzie di corretta individuazione delle piante da rilasciare vista l'obbligatoria effettuazione dell'assegno da parte di un tecnico qualificato.

Impegno b "Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento": incrementare le piante morte in piedi e sul letto di caduta che costituiscono substrato fondamentale per popolazioni di insetti e microrganismi e forniscono habitat importanti per uccelli e micro mammiferi, eliminare specie ecologicamente incoerenti con la stazione in cui vegetano, salvaguardare le specie forestali autoctone e la diversificazione del paesaggio.

Impegno c "Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici": favorire la disetaneizzazione e la diversificazione della struttura dei popolamenti forestali, incrementare la biodiversità.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.2.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale, regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei rispettivi Comuni proprietari (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di una convenzione stipulata tra i due Enti in base al quale si evince espressamente la delega alla Comunità Montana della gestione del patrimonio silvopastorale da un punto di vista generale non solamente limitato all'esecuzione degli impegni di cui al successivo punto 3.1.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda. Inoltre è necessario per tali superfici presentare l'atto di assenso firmato del proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegno previsto

Impegno a “Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato”: le PMPF (art.41) prescrivono di riservare almeno 100 matricine per ettaro. Il presente impegno silvoambientale prevede il rilascio di un numero pari ad almeno 150 matricine ad ettaro di cui almeno 2/5 di età multipla del turno. Oltre al rilascio, l'impegno comprende anche la corretta individuazione delle piante mediante assegno ad opera di un tecnico abilitato.

Impegno b “Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento”: l'impegno silvoambientale prevede l'individuazione e l'effettuazione di operazioni selvicolturali atte ad incrementare la necromassa presente nei casi in cui non sussistano rischi fitosanitari per il soprassuolo. Le operazioni ammesse sono due:

- l'abbattimento e rilascio dell'albero a terra;
- la cercinatura⁸⁷.

⁸⁷ La cercinatura è la rimozione di una stretta striscia di fusto, comprendente corteccia, cambio e un sottile strato di legno, disposta attorno all'intera circonferenza della pianta. L'intervento ha l'effetto di provocare la graduale morte

Impegno c “ *Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici*”: l'intervento prevede l'individuazione, l'identificazione (marcatura tramite GPS) e il rilascio, al momento dell'effettuazione delle cure colturali del bosco, di un certo numero di piante da destinare a invecchiamento al fine di incrementare la biodiversità del popolamento e della fauna forestale.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Gli interventi previsti dalla presente azione devono fare riferimento a un progetto redatto da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

La concessione dell'aiuto è condizionata all'acquisizione informatica dei dati georeferenziati di superficie in formato vettoriale compatibile con gli standard regionali e sovrapponibile al catasto.

Deve essere assicurato il rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

Deve inoltre essere assicurato il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009, articoli 5 e 6.

L'impegno a) deve essere eseguito entro il terzo anno del quinquennio di riferimento⁸⁸. **Gli impegni b) e c)** devono essere eseguiti entro il secondo anno del quinquennio di riferimento.

Gli impegni a) e b) devono essere supportati da un progetto di taglio e dal relativo assegno delle piante previa martellata. Il suddetto progetto di taglio deve essere approvato dal Servizio Forestale Regionale (SFR) competente per territorio ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evince l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Con riferimento al solo **impegno a** “*Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato*”: le matricine rilasciate devono essere almeno pari a n. 150/ha di cui 2/5 almeno di età doppia a quella del turno. La soglia diametrica minima da applicare al fine dell'individuazione delle matricine da rilasciare, è pari a 15 cm per le piante di età 1t e 20 per quelle pari a 2t. Il diametro va preso a 1,30 m da terra. Una volta individuate le matricine da riservare al taglio le stesse dovranno essere contrassegnate con un anello di colore blue indelebile a m 1,30 da terra. L'impegno è periodico e va eseguito in occasione della scadenza del turno di ceduzione e nel corso delle operazioni selvicolturali di taglio del ceduo stesso. I suddetti impegni non sono ammessi nei boschi classificabili in uno dei seguenti tipi forestali come definiti dalla “Carta Regionale dei tipi forestali: documento base”- Direzione Regionale per le Foreste e l' Economia Montana - Mestre (VE), 2006: robinieti, castagneti dei substrati magmatici, castagneti dei suoli mesici, castagneti dei suoli xerici, saliceti e altre formazioni riparie.

Con riferimento al solo **Impegno b** “*Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento*”: l'intervento va effettuato esclusivamente su piante alloctone invasive, e comunque ecologicamente non coerenti con la stazione forestale in cui vegetano. Le piante da destinare alla morte devono essere il più possibile uniformemente distribuite sulla superficie del popolamento e devono aver raggiunto una fase di maturità avanzata e una ridotta capacità pollonifera (con riferimento alle latifoglie). L'individuazione del numero di soggetti/ha da destinare a necromassa, e il relativo diametro (medio e minimo) in relazione al tipo di soprassuolo e alla tipologia di operazione sono specificati nella tabella sottostante:

della pianta, riducendo gradualmente l'emissione pollonifera (nelle latifoglie) e la successiva morte in piedi del soggetto arboreo per seccagione.

⁸⁸ Il quinquennio decorre dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda

Tipo di soprassuolo	Soggetti da sottoporre a cercinatura (n/ha)	Soggetti da sottoporre ad abbattimento e rilascio sul letto di caduta (n/ha)	Totale piante da destinare a necromassa (n/ha)	Diametro medio indicativo (preso a 1,30 m da terra) (cm)	Diametro min. soggetto su cui intervenire (preso a 1,30 m da terra) (cm)
Fustaia	2	5	7	40	30
Ceduo	10	15	25	20	15

Il suddetto intervento può essere effettuato per nuclei con le modalità sotto descritte:

- soprassuolo a fustaia: 1 nucleo di 7 piante/ha;
- soprassuolo a ceduo: 3 nuclei separati e omogeneamente distribuiti sulla superficie di cui 2 nuclei formati ciascuno da 8 polloni/ha (3 da sottoporre a cercinatura e 5 ad abbattimento e rilascio sul letto di caduta) e 1 nucleo formato da 9 polloni/ha (4 da sottoporre a cercinatura e 5 a abbattimento e rilascio sul letto di caduta).

Nel suddetto progetto di taglio devono essere giustificate le motivazioni della scelta delle piante destinate a morte.

Il limite minimo di diametro su cui intervenire per l'effettuazione della cercinatura è fissato a 30 cm negli altofusti e 15 cm nei cedui (diametro da misurare a petto d'uomo).

Con riferimento al solo **Impegno c**: “ *Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici* ” : l'effettuazione dell'intervento è limitata ai soli boschi ad alto fusto. Gli esemplari vanno scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni (diametro minimo 50 cm preso a 1,30 m da terra), e appartenenti a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la stazione in cui vegetano.

Una volta individuata la pianta deve essere “marcata” tramite GPS (Global Positioning System) in modo tale da ottenere la restituzione del dato georeferenziato in formati di files compatibili con software GIS (es: shapefile), numerata in modo progressivo e fotografata; la foto, in formato digitale dovrà avere lo stesso numero (denominazione del file) della pianta a cui si riferisce. L'albero scelto dovrà poi essere contrassegnato con vernice indelebile di colore rosso apportando sul fusto, a 1,30 m da terra, un simbolo con la seguente dicitura: PSR 225/2/c + numero progressivo della pianta. Tali informazioni devono essere riportate nell'apposito prospetto di cui all'All.1 del successivo punto 7 che verrà predisposto e presentato entro il termine stabilito per la realizzazione dei lavori, contestualmente alla domanda di pagamento (vedi anche punto 6.2).

Il numero di piante in funzione del diametro è riportato nella seguente tabella:

Tipo di soprassuolo	Numero di soggetti minimo da rilasciare (n/ha)	Diametro (preso a 1,30 m da terra) minimo dei soggetti da rilasciare (cm)
Fustaia	8	50

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Gli impegni oggetto della presente azione saranno mantenuti per almeno 5 anni.

Il periodo vincolativo decorre a partire dall' 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 1.200.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Ai beneficiari di cui al punto 2.1 viene riconosciuto un aiuto quinquennale in base alla superficie oggetto di impegno al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti all'adozione delle suddette pratiche silvoambientali.

In relazione a ciascun differente impegno si concede un aiuto massimo pari a:

- **Impegno a** “*Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato*”: **130 €/ha/annuo** ovvero **650 €/ha** nel quinquennio di riferimento;
- **Impegno b** “*Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento*”. L'impegno richiede un premio che assume un valore differente a seconda del tipo di soprassuolo:
 - 1) fustaia coetanea e coetaneiforme **90 €/ha/anno** ovvero **450 €/ha** nel quinquennio di riferimento;
 - 2) fustaia irregolare e confusa **95 €/ha/anno** ovvero **475 €/ha** nel quinquennio di riferimento;
 - 3) cedui **100 €/ha/anno** ovvero **500 €/ha** nel quinquennio di riferimento.
- **Impegno c** “*Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici*”:
 1. fustaia coetanea e coetaneiforme **190 €/ha/anno** ovvero **950 €/ha** nel quinquennio di riferimento;
 2. fustaia irregolare e confusa **195 €/ha/anno** ovvero **975 €/ha** nel quinquennio di riferimento;

Per i beneficiari che aderiscono a più interventi sulla stessa superficie l'entità del sostegno è determinato dalla somma dei premi previsto da ciascun impegno.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Dovrà essere fatto riferimento ad un intervento colturale che ricorre nel quinquennio di applicazione dell'impegno selvicolturale.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le pratiche silvoambientali devono essere attuate e concluse entro il terzo anno del quinquennio di riferimento per l'impegno a), entro la conclusione del secondo anno per gli impegni b) e c). Le suddette pratiche possono essere attuate anche in un unico intervento.

CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO PRIORITA'	DI	INDICATORE	PUNTI
-----------------------	----	------------	-------

Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedi Allegato C alla DGR 167/2010))	3
		5
Svantaggi orografici	Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o a consorzi di proprietari	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: c) maggiore del 60% d) maggiore del 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	3,0
		1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento; nel caso in cui la suddetta area ricada in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio seguendo il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune in cui ricade l'intervento	Indice di boscosità: a) superiore al 70 %	Preferenza alta

	b) superiore al 40 e fino al 70%	Preferenza media
	c) fino al 40%	Preferenza bassa

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Con riferimento al solo impegno b) il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. le operazioni relative agli impegni devono essere supportate da relazione tecnica con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, documentazione fotografica, indicazione della data prevista per la conclusione dei lavori.
5. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
6. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
7. atto di assenso firmato dal/dai proprietario/i non richiedente/i, secondo il modello predisposto da Avepa, nei casi in cui l'intervento ricada in superfici in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione.
8. con riferimento agli **impegni a e b** progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
9. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione dal punto 8 al punto 9, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Con riferimento al solo **impegno c**, entro il termine dei lavori (ovvero entro la conclusione del secondo anno), è fatto obbligo di accompagnare alla relativa domanda di pagamento i dati georeferenziati dell'ubicazione delle piante oggetto dell'intervento, le fotografie in formato digitale e l'Allegato tecnico 1 "Scheda di rilevamento" compilato secondo le modalità previste al punto 3.2.

DESCRIZIONE DEL POPOLAMENTO